



COMUNE di TAGGIA

PROVINCIA di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Lì 20/03/2008

N. 90

OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - REGOLAMENTI TARSU E ICI - PROPOSTA DI MODIFICHE

L'anno duemilaotto addì venti del mese di marzo alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco	Sì
2. ALBERGHI MASSIMO - Assessore	Sì
3. ARIETA PIERO SALVATORE - Assessore	Sì
4. CAGNACCI MATTEO - Assessore	Sì
5. CORDONI GIOVANNI - Assessore	Sì
6. GAROFALO DOMENICO - Assessore	Sì
7. LOMBARDI IVAN - Vice Sindaco	Sì
8. MANNI MARIO - Assessore	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 0	

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor GAMBINO Dr. FRANCO Segretario Comunale.

Assume la Presidenza il Signor GENDUSO Dr. VINCENZO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Cordoni Giancarlo;

Premesso che il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani del Comune di Taggia prevede il riconoscimento della riduzione del 30% della tariffa nei casi di abitazioni con unico occupante residente ultrasessantenne.

Ritenuto di proporre l'estensione di tale riduzione a tutti i residenti "unici occupanti" a prescindere dall'età anagrafica, in relazione alla presunta minor produttività di rifiuti di nuclei familiari unipersonali.

Ritenuto inoltre di aggiornare i criteri reddituali richiesti ai fini dell'esenzione dal pagamento della TARSU, previsti dall'art. 11 del vigente regolamento, sostituendo il riferimento alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti con quello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), proponendo per l'anno 2008 la soglia ISEE pari ad € 5.500,00.

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della modifica al regolamento TARSU secondo l'allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione.

Richiamato inoltre il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l'art. 11 comma 4, in cui vengono disciplinate le modalità per il riconoscimento della condizione di "ruralità" degli immobili strumentali all'attività agricola.

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale di modificare il termine di decorrenza del riconoscimento della condizione di ruralità, per renderlo rispondente al criterio *dell'utilizzo* previsto per i fabbricati strumentali ai sensi del comma 3bis dell'art. 9 della Legge 133/1994, modificata dal DPR 139/1998.

RITENUTO pertanto di proporre la seguente modifica del comma 4, sostituendo le parole "L'istanza deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 504/1992 per l'anno di riferimento" con le parole "Il riconoscimento della ruralità decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza"

Visto il D. Lgs. 507/1993, ed in particolare gli artt. 66 e 67 in materia di riduzioni ed agevolazioni.

Visto il D. Lgs. 504/1992.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2008.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio sino alla data di cui sopra;

Visto il bilancio preventivo 2007, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 105 del 30.04.2007;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Con voti unanimi, resi a norma di legge,

DELIBERA

- 1) - Di proporre, per le motivazioni di cui in premessa, al Consiglio Comunale la modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti solidi urbani, ed in particolare gli articoli 10 e 11, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (modifiche in neretto).
- 2) - Di proporre inoltre al Consiglio Comunale la seguente modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sostituendo all'art. 11 comma 4 le parole "L'istanza deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 504/1992 per l'anno di riferimento" con le parole "Il riconoscimento della ruralità decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza"
- 3) - Di dichiarare la presente deliberazione, stante la prossimità della seduta del Consiglio Comunale in cui dovranno essere approvate le modifiche oggi proposte, immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A): proposta di modifica di regolamento comunale TARSU.

Art. 10 Riduzioni tariffarie

1. Soppresso.
2. Soppresso.

3. La tariffa viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

A) abitazioni con unico occupante (fino a 74 anni di età): riduzione del 30%. L'alloggio per il quale si richiede l'agevolazione deve essere detenuto a titolo di abitazione principale (residenza);

B) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale e ricorrente per un periodo non superiore a sei mesi all'anno risultante dalla licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;

4. Le riduzioni previste, comprese quelle destinate agli utenti fuori zona, sono cumulabili a scalare secondo l'ordine degli articoli del presente Regolamento che le prevedono e saranno concesse a domanda degli interessati con effetto dall'anno successivo. E' comunque dovuto il 20% dell'importo altrimenti calcolato. Per l'anno 2008 verrà riconosciuta d'ufficio la riduzione del 30% ai contribuenti che in passato avevano presentato la domanda ai sensi della normativa regolamentare previgente, che nel 2008 posseggano i requisiti per ottenere la riduzione (residenza ed unico occupante).

5. I soggetti di cui alla lettera A) del comma terzo sono tenuti a corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la condizione di unico occupante.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle tariffe ridotte; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 11 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa le abitazioni, non di proprietà del contribuente, quando il nucleo familiare è composto da non più di due persone conviventi, qualora il reddito calcolato in base all'ISEE non sia superiore per l'anno 2008 ad € 5.500,00. Tale importo potrà essere annualmente rideterminato in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentarsi annualmente all'Ufficio Servizi Sociali entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'esenzione, sulla base di apposito modello predisposto.

3. Gli esoneri saranno disposti, di anno in anno, con determinazione dell'Ufficio Servizi Sociali il quale procederà alla valutazione delle domande presentate, comunicando all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti esonerati in tempo utile per la formazione del ruolo per la riscossione della TARSU per l'anno di competenza.

4. L'esonero potrà essere revocato qualora le condizioni di necessità dovessero venir meno; allo scopo di accertare i requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di effettuare le opportune indagini avvalendosi degli organismi comunali.

5. Le esenzioni di cui all'art. 11 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

6. Per l'anno 2008 le domande andranno presentate entro il 31.05.2008: l'ufficio Tributi effettuerà le relative rettifiche sul ruolo 2008, procedendo agli opportuni sgravi o recuperi, se dovuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO

Il Segretario Comunale
F.to : GAMBINO Dr. FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal

_____ al _____

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dr. FRANCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Taggia, lì _____

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dr. FRANCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)
- Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dr. FRANCO